



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di provvedimento amministrativo recante: “Modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 (Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2).

di iniziativa dei consiglieri

F.to Daniela Iiriti

F.to Luciana De Francesco

RELAZIONE

La legge regionale 14 giugno 1999, n. 17, che detta disposizioni in materia di commercio in sede fissa, attribuisce al Consiglio regionale, all'articolo 1, comma 2, la competenza a definire gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle strutture di vendita. In attuazione di tale disposizione, la deliberazione consiliare n. 409/2000 ha adottato tali indirizzi e criteri, introducendo, tra l'altro, parametri di sostenibilità e limiti dimensionali per le nuove strutture commerciali. In particolare, la citata delibera ha fissato soglie dimensionali massime per le nuove strutture con l'obiettivo di graduare la trasformazione della rete distributiva regionale. Le citate disposizioni, coerenti con il contesto dell'epoca, risultano oggi superate e disallineate rispetto a disposizioni normative statali e comunitarie.

Infatti, successivamente all'adozione della deliberazione 409/2000, il quadro normativo è radicalmente cambiato:

- la direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi) vieta limiti numerici e dimensionali non giustificati da motivi imperativi di interesse generale;
- il d.lgs. 59/2010 recepisce tali principi;
- l'art. 31 del d.l.201/2011 impone la liberalizzazione delle attività economiche;
- la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha chiarito che limiti dimensionali possono essere mantenuti solo se strettamente necessari e proporzionati.

In particolare, il citato articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, “costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.” e demanda alle Regioni il compito di adeguare i propri ordinamenti a tali prescrizioni.

Alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, i limiti dimensionali rigidi previsti dalle disposizioni regionali risultano in contrasto con fonti normative superiori, nonché non più rispondenti alle nuove esigenze del territorio, anche rispetto al diverso contesto socioeconomico in cui versa la Regione. In attesa di una rivisitazione organica della legge, appare urgente la necessità di intervenire modificando la delibera 409/2000.

La presente proposta mira a superare il conflitto normativo tra gli indirizzi regionali del 2000 e i principi di libertà di stabilimento introdotti dalla direttiva 2006/123/CE e dall'art. 31 del d.l. 201/2011. Attualmente la deliberazione è improntata a una programmazione quantitativa con contingenti e limiti dimensionali rigidi, le modifiche proposte eliminano i limiti dimensionali massimi e la verifica del fabbisogno (non più ammessi) e l'efficacia interdittiva delle sigle dimensionali, che non possono più fungere da sbarramento all'accesso e rafforzano il ruolo della valutazione di impatto territoriale, quale unico parametro legittimo per governare l'insediamento delle grandi strutture.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il presente intervento normativo è caratterizzato dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario, poiché contiene modifiche esclusivamente legate ad un allineamento delle previsioni contenute nel testo regolamentare che hanno necessità di essere allineate all'attuale vigente normativa comunitaria e nazionale di settore.

Proposta di provvedimento amministrativo recante: “Modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 (Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2).

Art. 1

(Modifiche alla deliberazione consiliare 409/2000)

1. La delibera consiliare 409/2000 (Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della legge regionale 17/99, articolo 1, comma 2) è così modificata:
 - a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 - b) “Art. 4
(Compatibilità delle grandi strutture di vendita)
1. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, l'apertura e il trasferimento di grandi strutture di vendita può avvenire in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) adeguatezza della rete infrastrutturale a sostenere flussi di traffico indotti;
 - b) congruo rapporto tra superficie impermeabilizzata e superficie a verde;
 - c) compatibilità estetica e funzionale degli insediamenti in prossimità delle zone di interesse storico, artistico o ambientale.”;
 - c) l'articolo 5 è abrogato;
 - d) all'articolo 6:
 - 1) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti: “b-bis) domande che prevedono la realizzazione strutture mediante il recupero di aree dismesse o edifici preesistenti senza consumo di suolo agricolo; b-ter) domande che prevedono la realizzazione di strutture che presentano soluzioni eco-compatibili per la gestione dei rifiuti e efficienza energetica dell'edificio;”;
 - 2) il comma 4 è abrogato;
 - e) all'articolo 8:
 - 1) nel comma 1 le parole: “qualora esso sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di ampliamento di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente articolo 6, comma 4. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal Comune,” e le parole: “entro il 20 per cento di superficie in più rispetto a quella autorizzata, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale” sono soppresse;
 - 2) il comma 3 è abrogato;

- f) i commi 2 e 3 dell'articolo 9 sono abrogati;
- g) il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato;
- h) nell'allegato C, punto 5:
 - 1) alla lettera a), le parole da: “e la superficie massima” e fino a: “concentrati o accorpati” sono soppresse;
 - 2) alla lettera b), le parole da: “e l'ampliamento sia contenuto” e fino a: “concentrati o accorpati” sono soppresse.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali, ogni disposizione che preveda distanze minime, limiti numerici o test economici è da considerarsi disapplicata.
2. I procedimenti in corso alla data di adozione del presente provvedimento sono definiti in conformità ai principi di libertà di stabilimento e ai criteri di sostenibilità.